

Decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

“Disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, che prevede la costituzione del servizio antincendi nei porti, esplicito dai corpi provinciali dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che prevede che al personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche, che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi di specializzazione, venga rilasciato apposito titolo abilitante alla condotta dei mezzi navali utilizzati dai servizi antincendi portuali;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";

VISTI gli articoli 2, comma 2, lettera d), 24, comma 13 e 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sul servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei porti e loro dipendenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300 recante il "regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del Registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato";

VISTO l'articolo 284, comma 1, lettera e) e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTI gli articoli 46, comma 2, 49 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il "regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 concernente il "regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

ATTESA l'esigenza di emanare disposizioni per la regolamentazione dei titoli nautici e delle correlate abilitazioni da rilasciare al personale addetto al servizio sulle unità navali antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta

Art. 1.

Brevetti

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto alla condotta delle unità navali antincendio in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello addetto al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo installati sulle stesse unità navali, deve essere rispettivamente in possesso dei titoli denominati brevetto di specialista nautico di coperta e brevetto di specialista nautico di macchina.

2. Il brevetto di specialista nautico di coperta, fatti salvi i mezzi nautici speciali per i quali sia previsto un apposito corso abilitativo, abilita alla condotta di tutti i mezzi nautici del Corpo nazionale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dei vigili del fuoco, senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione delle unità e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni di cui all'articolo 5, anche al comando delle unità navali antincendio in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il brevetto di specialista nautico di macchina, fatti salvi i mezzi nautici speciali per i quali sia previsto un apposito corso abilitativo, abilita al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo installati su tutti i mezzi nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza limiti riguardo le caratteristiche e la destinazione delle unità, e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni di cui all'articolo 6, anche alla direzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo presenti a bordo delle unità navali antincendio in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. I modelli dei brevetti nautici ed i relativi distintivi sono riportati negli Allegati A, B e D, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. I brevetti nautici di cui al comma 1 costituiscono patente di specializzazione e di qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della legge del 27 dicembre 1973, n. 850, che abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. I brevetti nautici di cui al comma 1 corrispondono, inoltre, ai titoli professionali di cui all'articolo 284 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, previsti per il comando e la condotta delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, tra i quali rientrano le unità navali dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Rilascio e limiti di validità dei brevetti

1. I brevetti nautici di cui all'articolo 1 vengono rilasciati dal Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al termine dei corsi di specializzazione di base e previo superamento di un esame finale, con prove a carattere teorico e pratico, finalizzato alla valutazione delle capacità tecnico professionali acquisite e della idoneità ad assolvere le funzioni specifiche.

2. I programmi e la durata dei corsi vengono definiti con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. I corsi sono tenuti presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da personale in possesso di specifiche professionalità o titoli ed eventualmente da personale esterno qualificato. Gli stessi corsi possono svolgersi anche presso altre strutture con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

4. Al personale aspirante specialista già in possesso dei titoli professionali marittimi riportati nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente Decreto, qualora sia in possesso dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

requisiti di accesso alla specialità di cui all'articolo 3, comma 2 e sia munito di libretto di navigazione in corso di validità, possono essere rilasciati i brevetti nautici di cui all'articolo 1, previa partecipazione a specifici corsi di omogeneizzazione sulle materie inerenti:

- a) Servizio di Soccorso antincendi portuale (S.A.P.);
- b) Concorso alla attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare (S.A.R.);
- c) Caratteristiche del naviglio dei vigili del fuoco.

Modalità e programmi dei detti corsi sono definiti dalla Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.

5. Il personale in possesso dei brevetti in corso di validità può essere inserito nell'equipaggio di condotta, previo svolgimento di una quota parte del periodo di affiancamento di cui all'articolo 7, presso la sede portuale di assegnazione, non inferiore a 2 mesi e, comunque, comprensivo di almeno 20 ore complessive di effettiva navigazione tra diurna e notturna, finalizzato all'acquisizione, teorica e pratica, delle specifiche conoscenze del locale naviglio di soccorso, senza compiti di comando.

6. I brevetti non sono soggetti a scadenza, fatti salvi i motivi che ne determinano la revoca di cui all'articolo 12.

Art. 3

Ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dei brevetti nautici di cui all'articolo 1 ha luogo mediante selezione per titoli e prove attitudinali.

2. Può partecipare alla selezione il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative di cui all'articolo 1, comma 1, ed il personale del ruolo direttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che risultino in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

3. I titoli da ammettere a valutazione e le prove attitudinali sono definiti con provvedimento del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Per l'ammissione ai corsi, l'accertamento dei requisiti psico-fisici individuati con il decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 2, viene effettuato presso l'Area medica per le specialità del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 2, comma 1, viene nominata, dal Dirigente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una commissione composta da:

- a) il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o suo delegato, che la presiede;
- b) il Dirigente dell'Ufficio del soccorso antincendio portuale ed aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori;
- c) il Dirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco sede di svolgimento del corso o suo delegato;
- d) due Istruttori nautici;
- e) un segretario individuato tra il personale amministrativo-contabile.

2. La commissione può essere integrata da un ufficiale della Marina militare o da un ufficiale della Capitaneria di porto, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, nonché da altro esperto all'uopo nominato.

Art. 5.

Abilitazioni per il personale specialista nautico di coperta

1. Il personale specialista nautico di coperta in possesso del brevetto di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del comando delle unità navali antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inteso come condotta dell'unità navale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo, deve possedere l'abilitazione di Comandante costiero per unità navali, che si consegue al termine, con esito favorevole, del periodo di affiancamento di cui all'articolo 7.

2. Il Comandante costiero per unità navali è abilitato al comando di tutte le unità navali antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la navigazione che si svolge entro le 20 miglia nautiche dalla costa.

3. Il personale già in possesso, da almeno 5 anni, dell'abilitazione di cui al comma 1, può conseguire, a seguito di specifico corso, con modalità e programmi definiti dalla Direzione centrale per la formazione, di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico anche l'abilitazione di Istruttore nautico di coperta per le attività di speciale formazione, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

Art. 6.

Abilitazioni per il personale Specialista nautico di macchina

1. Il personale specialista nautico di macchina in possesso del brevetto di cui all'art. 1, comma 3, ai fini della direzione delle macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intesa come conduzione responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione di tutti gli impianti meccanici ed elettrici dell'unità navale, deve possedere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'abilitazione di Direttore di macchina, che si consegue al termine, con esito favorevole, del periodo di affiancamento di cui all'articolo 7.

2. Il Direttore di macchina è abilitato alla direzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo installati su tutte le unità navali antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il personale già in possesso, da almeno 5 anni, dell'abilitazione di cui al comma 1, può conseguire, a seguito di specifico corso, con modalità e programmi definiti dalla Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico anche l'abilitazione di Istruttore nautico di macchina per le attività di speciale formazione, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

Art. 7.

Conseguimento delle abilitazioni

1. Le abilitazioni di cui agli articoli 5 e 6 vengono conseguite al termine di un periodo di affiancamento effettuato presso la sede portuale di assegnazione con il locale personale specialista nautico e con modalità e programmi definiti dalla Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico. Tale periodo ha una durata non inferiore a 6 mesi e, comunque, comprensivo di almeno 60 ore complessive di effettiva navigazione tra diurna e notturna, dei quali i primi 2 mesi finalizzati all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2, comma 5, e gli ultimi 4 mesi finalizzati all'acquisizione delle competenze specifiche per il comando delle unità navali, per i brevettati di coperta o delle competenze specifiche per la direzione macchine, per i brevettati di macchina.

2. Al termine dei primi 2 mesi del periodo di affiancamento, lo specialista viene abilitato all'inserimento in servizio come membro di equipaggio, senza funzioni di comando dell'unità navale o di direzione macchine, dal personale nautico che ne ha curato l'affiancamento, mediante l'invio al Comando di appartenenza di una relazione finale, redatta dallo stesso personale, attestante l'avvenuta effettuazione dell'affiancamento, a seguito del quale lo specialista, in relazione al brevetto posseduto, può espletare compiti di guardia in navigazione a bordo delle unità navali dei vigili del fuoco o di guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo delle medesime unità navali.

3. Al termine degli ultimi 4 mesi di affiancamento previsto, lo specialista viene valutato, mediante un esame pratico, da una commissione nominata dal Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da:

- a) Il Direttore regionale dei vigili del fuoco territorialmente competente o funzionario delegato competente in materia in servizio presso la medesima Direzione regionale;
- b) un funzionario dell'Ufficio del soccorso antincendio portuale ed aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori o funzionario delegato competente in materia in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

c) un istruttore nautico che non abbia partecipato all'affiancamento.

Le modalità di esame sono definite dalla Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.

4. Il personale specialista nautico che al termine della seconda fase del periodo di affiancamento di cui al comma 3 non abbia conseguito una delle abilitazioni di cui agli articoli 5 e 6, può ripetere tale fase dell'affiancamento una sola volta successiva e consecutiva alla prima, dopo la quale rimane abilitato unicamente al solo inserimento in servizio come membro di equipaggio, senza funzioni di comando dell'unità navale o di direzione macchine, ma con la responsabilità dei compiti assegnati ai sensi del comma 2.

5. L'annotazione dell'abilitazione conseguita è vidimata sul brevetto dalla Direzione centrale per la formazione.

Art. 8.

Sospensione dell'esercizio della specialità nautica

1. L'esercizio della specialità nautica viene sospeso, in via cautelativa, nei casi seguenti:

- a) quando non persistano, temporaneamente, i requisiti psico-fisici previsti per il mantenimento dello specialista di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- b) quando non è effettuata l'attività addestrativa i cui standard minimi sono definiti con provvedimento della Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
- c) quando, a seguito di formale segnalazione della Capitaneria di porto o di altri enti dello Stato vengano addebitate gravi violazioni del codice della navigazione;
- d) quando durante l'attività nautica vengano causati, per fatti dolosi o colposi, danni gravi a persone o cose;
- e) quando vengano accertate le condizioni che prevedono le visite mediche straordinarie di cui all'art. 10 comma 3.

2. Il provvedimento di sospensione è disposto dal dirigente dell'Ufficio di appartenenza del dipendente ed è comunicato alla Direzione centrale per la formazione e alla Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.

3. Lo specialista temporaneamente sospeso, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), fatte salve diverse e motivate disposizioni del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, nelle more del reintegro di cui all'articolo 11, permane nel medesimo ambito specialistico di riferimento durante il periodo di sospensione, continuando a svolgere mansioni nautiche compatibili con il proprio stato psico-fisico. Negli altri casi di sospensione la permanenza presso il nucleo viene valutata dal dirigente dell'Ufficio di appartenenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 9

Comitato consultivo tecnico-sanitario per la specialità nautica

1. E' istituito, con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato consultivo tecnico-sanitario per la specialità nautica, di seguito denominato Comitato, con l'incarico di:

- a) formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei criteri per la valutazione dell'idoneità del personale aspirante specialista nautico e di quello già brevettato;
- b) supportare, ove necessario, l'Ufficio sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle valutazioni relative alla idoneità o alla inidoneità a tempo indeterminato del personale specialista nautico temporaneamente sospeso dall'esercizio dell'attività;
- c) approfondire tematiche connesse alla specialità nautica, mediante la valutazione di progetti di studio e sperimentazioni o di nuove procedure operative.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico ed è composto almeno da:

- a) il Dirigente dell'Ufficio sanitario - Area di medicina legale e di coordinamento;
- b) il Dirigente medico - Ufficio sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
- c) il Dirigente dell'Ufficio soccorso antincendio portuale e aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
- d) il Responsabile sezione soccorso antincendio portuale dell'Ufficio soccorso antincendio portuale e aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
- e) una unità del ruolo amministrativo-contabile con funzione di segreteria.

Il Comitato può essere coadiuvato da consulenti esterni o da altro personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco esperto nel settore navale.

3. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali spese di missione.

Art. 10.

Visite mediche

1. Il personale dei vigili del fuoco aspirante specialista e specialista nautico deve possedere rispettivamente:

- a) per l'accesso alla specialità, i requisiti psico-fisici individuati ai sensi dell'articolo 3,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

comma 2;

- b) per il mantenimento della specialità, i requisiti psico-fisici individuati nell'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli accertamenti per la verifica dei requisiti dell'idoneità psico-fisica di accesso e di mantenimento per lo svolgimento dell'attività di specialista sono svolti presso le strutture sanitarie e con modalità e tempi individuati con provvedimento del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il personale specialista è sottoposto a visita medica straordinaria, previa valutazione da parte del medico del servizio sanitario della struttura di appartenenza ovvero dell'Ufficio sanitario-Area medica per le specialità dei vigili del fuoco, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, quando ricorrono i seguenti casi:

- a) assenza dal servizio per malattia o infortunio per un periodo superiore a venti giorni;
- b) intervento chirurgico o procedura medica invasiva, ricovero in ospedale o in altra struttura sanitaria;
- c) lesioni o patologie significative che comportino l'incapacità di svolgere la propria mansione;
- d) prescrizione o assunzione di farmaci che possano interferire con le capacità di svolgere la propria mansione;
- e) prescrizione di lenti correttive per l'espletamento delle mansioni ordinarie;
- f) stato di gravidanza;
- g) elementi informativi o di carattere sanitario di cui disponga l'Amministrazione tali da giustificare la verifica delle condizioni di idoneità psico-fisica alla mansione;
- h) richiesta motivata del lavoratore.

4. Il giudizio di idoneità del personale specialista, anche corredato della diagnosi nel caso di inidoneità alla mansione, viene trasmesso dalle strutture sanitarie di cui al comma 2 al Direttore regionale dei vigili del fuoco competente territorialmente che provvederà ad inoltrarlo all'Ufficio sanitario - Area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al medico del Servizio sanitario della competente struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Ufficio del soccorso antincendio portuale ed aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

Art. 11

Reintegro nell'esercizio della specialità

1. Lo specialista, cessate le motivazioni di temporanea sospensione di cui all'articolo 8, viene reintegrato nell'esercizio della specialità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Lo specialista che, per qualsiasi ragione, non abbia esercitato le funzioni previste dal brevetto per un periodo continuativo superiore ai 6 mesi viene considerato non addestrato.

3. Il reintegro dello specialista non addestrato comporta un periodo di affiancamento da effettuarsi presso una sede portuale, con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 4.

4. L'ammissione al periodo di affiancamento ai fini del reintegro viene disposto:

- a) per periodi di sospensione dall'esercizio della specialità fino a 6 mesi:
dal dirigente dell'Ufficio di appartenenza, previa acquisizione, nei casi di sospensione disposta per motivi sanitari, anche del parere favorevole da parte del medico del servizio sanitario della struttura periferica di appartenenza ovvero Ufficio sanitario-Area medica per le specialità dei vigili del fuoco, nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
- b) per periodi di sospensione dall'esercizio della specialità superiori a 6 mesi:
dal dirigente dell'Ufficio del soccorso antincendio portuale ed aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori, previa acquisizione di una relazione che attesti lo svolgimento con esito positivo del periodo di affiancamento di cui al comma 3 e, nei casi di sospensione disposta per motivi sanitari, anche del parere favorevole delle strutture sanitarie di cui alla lettera a).

Art. 12.

Revoca del brevetto

1. Il brevetto è revocato nei seguenti casi:

- a) mancanza definitiva dei requisiti psico-fisici minimi richiesti per il mantenimento del brevetto di specialista nautico;
- b) cessazione del rapporto di lavoro dello specialista con l'Amministrazione;
- c) sospensione continuativa dello specialista per un periodo superiore a tre anni;
- d) colpa grave o dolo per fatti inerenti l'attività di istituto;
- e) violazione accertata del codice della navigazione di particolare gravità;
- f) accoglimento di istanza di rinuncia dello specialista di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n° 64.

2. Il provvedimento di revoca è disposto dal Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di comunicazione:

- a) del dirigente dell'Ufficio soccorso antincendio portuale e aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori del Corpo nazionale di vigili del fuoco, sentito il Comitato di cui all'articolo 9, per le motivazioni di carattere psico-fisico;
- b) del dirigente dell'Ufficio soccorso antincendio portuale e aeroportuale, contrasto al rischio acquatico e servizio sommozzatori del Corpo nazionale di vigili del fuoco per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

tutte le motivazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza valuta, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2012 n° 64 la richiesta del dipendente a cui è stato revocato il brevetto di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento per essere impiegato in mansioni di tipo logistico afferenti al settore specialistico.

Art. 13

Riammissione alla specialità

1. La riammissione alla specialità, di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n° 64, è disposta dal Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

2. La riammissione dello specialista revocato comporta un periodo di aggiornamento e affiancamento da effettuarsi presso una sede portuale, con programma definito dalla Direzione centrale per la formazione di concerto con la Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.

Art. 14.

Distruzione e duplicato del brevetto

1. Il duplicato del brevetto di specialista nautico viene rilasciato dal Direttore centrale per la formazione per motivi di deterioramento, smarrimento o furto.

2. In caso di deterioramento o revoca del brevetto, il Direttore centrale per la formazione ne dispone il ritiro.

Art 15.

Libretto individuale di specialità nautica

1. La Direzione centrale per la formazione rilascia al personale in possesso di brevetto di specialista nautico, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n° 64, il libretto individuale di specialità nautica, e provvede all'aggiornamento e alla gestione dei dati in esso contenuti.

2. Il Libretto individuale di specialità nautica contiene, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici e quelle attinenti alla validità dei brevetti e delle abilitazioni posseduti. Sullo stesso sono altresì riportati i dati relativi all'attività specialistica effettuata.

3. I dati relativi all'aggiornamento professionale vengono annotati, a cura degli interessati e sono sottoposti a visto di convalida da parte del responsabile in turno ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n° 64.

4. Il Libretto individuale di specialità nautica viene annualmente vidimato dal dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

5. Nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono definiti il modello e il contenuto del libretto individuale di specialità.

Art 16

Disposizioni transitorie

1. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Padrone di barca abilitato al comando di unità navali per la navigazione costiera, viene rilasciato il brevetto nautico di coperta con l'abilitazione di Comandante costiero per unità navali.

2. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Comandante d'altura, viene rilasciato il brevetto nautico di coperta con l'abilitazione di Comandante costiero per unità navali, mantenendo l'abilitazione alla navigazione di altura oltre le 20 miglia nautiche dalla costa mediante l'annotazione di cui al comma 9.

3. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Motorista navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 400 hp, viene rilasciato il brevetto nautico di macchina, con l'abilitazione di Direttore di macchina.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Motorista navale abilitato alla condotta di motori con potenza non superiore a 1000 hp, viene rilasciato il brevetto nautico di macchina con l'abilitazione di Direttore di macchina.

5. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Padrone di barca e Motorista navale, viene rilasciato sia il brevetto nautico di coperta, con l'abilitazione di Comandante costiero per unità navali, sia il brevetto nautico di macchina, con abilitazione di Direttore di macchina.

6. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nelle liste degli specialisti nautici in qualità di Comandante d'altura e Motorista navale, viene rilasciato sia il brevetto nautico di coperta, con l'abilitazione Comandante costiero per unità navali, sia il brevetto nautico di macchina, con abilitazione di Direttore di macchina, mantenendo l'abilitazione alla navigazione di altura oltre le 20 miglia nautiche dalla costa mediante l'annotazione di cui al comma 9.

7. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nell'albo degli istruttori nautici, viene annotata sul brevetto l'abilitazione di istruttore nautico di coperta qualora in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1.

8. Al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta iscritto nell'albo degli istruttori nautici, viene annotata sul brevetto l'abilitazione di istruttore nautico di macchina



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

qualora in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo, 6 comma 1.

9. In prima applicazione del presente decreto, il personale specialista di cui ai commi da 1 a 8 risultante iscritto nelle liste degli specialisti o negli albi degli istruttori nautici, viene reinquadrato nelle liste degli specialisti nautici con il nuovo brevetto assegnato, con l'annotazione, sul libretto individuale di specialità, della tipologia di originario brevetto o brevetti posseduti.

Art. 17.

Distintivi e Logo di specialità nautica

1. Sono approvati i distintivi ed il logo di specialità di cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Roma, 22 NOV. 2017

IL CAPO DIPARTIMENTO

ALLEGATO A

[Empty box]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI COPERTA

N° 000000





**BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI COPERTA**

Rilasciato al

FIRMA DEL TITOLARE

- 2 -


Ministero dell'Interno
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il titolare del presente Brevetto Navale di Coperta è autorizzato alla condotta delle unità nautiche del CNVVF e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche al comando delle stesse.

il _____



- 3 -

GENERALITA'

Cognome.....

Nome.....

Luogo di nascita.....

Data nascita.....

ABILITAZIONI

Comandante costiero per unità navali di dislocamento inferiore a 100 tonnellate.

..... li.....
Timbro e Firma

Comandante costiero per unità navali senza limiti di dislocamento.

..... li.....
Timbro e Firma

Comandante d'altura

..... li.....
Timbro e Firma

Istruttore navale

..... li.....
Timbro e Firma

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Sopravvivenza e
Salvataggio

li _____
timbro firma

PSSR

li _____
timbro firma

Antincendio Navale

li _____
timbro firma

GMDSS

li _____
Timbro firma

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Radar

li _____
timbro firma

Radar ARPA

li _____
timbro firma

li _____
timbro firma

li _____
Timbro firma

| RINNOVI PERIODICI | | | |
|-------------------|------------|----------|---|
| VISITA MEDICA | DATA DELLA | | FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE |
| | RINNOVO | SCADENZA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 10 -

| RINNOVI PERIODICI | | | |
|-------------------|------------|----------|---|
| VISITA MEDICA | DATA DELLA | | FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE |
| | RINNOVO | SCADENZA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 11 -

ALLEGATO B

[Empty box]



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI MACCHINA

N° 000000





**BREVETTO DI SPECIALISTA NAVALE
DI MACCHINA**

Rilasciato al

FIRMA DEL TITOLARE

- 2 -


Ministero dell'Interno
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il titolare del presente brevetto navale di Macchina è autorizzato alla condotta di motori endotermici installati sulle unità navali del CNVVF e, previa acquisizione delle specifiche abilitazioni, anche la direzione degli stessi

il

- 3 -

GENERALITA'

Cognome.....

Nome

Luogo di nascita

Data nascita

ABILITAZIONI

Direttore di macchina su mezzi nautici con apparato motore principale senza limiti di potenza

..... li.....

Timbro e Firma

Istruttore navale

..... li.....

Timbro e Firma

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

Sopravvivenza e
salvataggio

li

timbro firma

PSSR

li

timbro firma

Antincendio Navale

li

timbro firma

li

timbro firma

QUALIFICAZIONI NAUTICHE

li

timbro firma

li

timbro firma

li

timbro firma

li

timbro firma

| RINNOVI PERIODICI | | | |
|-------------------|------------|----------|---|
| VISITA MEDICA | DATA DELLA | | FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE |
| | RINNOVO | SCADENZA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 10 -

| RINNOVI PERIODICI | | | |
|-------------------|------------|----------|---|
| VISITA MEDICA | DATA DELLA | | FIRMA E TIMBRO AUTORITA' COMPETENTE |
| | RINNOVO | SCADENZA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 11 -

ALLEGATO C



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione

LIBRETTO PERSONALE DI NAVIGAZIONE VVF

Libretto personale di Navigazione VVF



Rilasciata al

Nato a Il

Titolare del Brevetto Navale di n°

..... li



libretto iniziato il

e ultimato il

ore di navigazione risultanti dai libretti precedenti

ore di navigazione risultante dal presente libretto

li



| Data | Nominativo della nave | Ruolo equipaggio a bordo | Motivo uscita | Porto di partenza | Ora inizio nav. | Porto di arrivo | Ora fine nav. | Totale ore navigazione | Convalida Timbro e firma |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totale di questa pagina | | | | | | | | | |
| Totale precedente | | | | | | | | | |
| Totale da riportare | | | | | | | | | |

ALLEGATO D



Doppio Brevetto



Brevetto di coperta



Brevetto di Macchina

ALLEGATO E

Tabella

REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RINNOVO DEL BREVETTO DI SPECIALISTA
NAVALE DI COPERTA V.V.F.

VISUS

14/10 complessivi con non meno di **6/10** nell'occhio peggiore, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative, di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie con esclusione di lenti a contatto.

UDITO

Voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di **4 metri** di distanza da ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

SENSO CROMATICO

Normale

SENSO STEREOSCOPICO

Normale

VISIONE CREPUSCOLARE, SENSIBILITÀ ALL'ABBAGLIAMENTO, SENSIBILITÀ
AL CONTRASTO

Normali

CAMPO VISIVO

Normale

TEMPI DI REAZIONE

Tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4°
decile

ALLEGATO F

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI DEL TRAFFICO

(Decreto del Ministro dei Trasporti del 30 novembre 2007: "Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare")

ABILITAZIONI DI COPERTA

Ufficiale di Navigazione (art. 4) o superiore

ABILITAZIONI DI MACCHINA

Ufficiale di Macchina (art. 13) o superiore

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI PER IL TRAFFICO COSTIERO

(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 settembre 2011: "Istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW")

ABILITAZIONI DI COPERTA

Ufficiale di Coperta su navi di stazza tra 500 e 300 GT che effettuano viaggi costieri (art. 4) o superiore

ABILITAZIONI DI MACCHINA

Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 kW (art. 8) o superiore

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI DEL DIPORTO

(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2005: "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto")

ABILITAZIONI DI COPERTA

Ufficiale di Navigazione del Diporto (art. 5) o superiore

ABILITAZIONI DI MACCHINA

Ufficiale di Macchina del Diporto (art. 10) o superiore

ABILITAZIONI MARITTIME MILITARI RELATIVE A CORSI SPECIALI EFFETTUATI PRESSO LA MARINA MILITARE

ABILITAZIONI DI COPERTA

Abilitazione al Comando Unità Navali Costiere delle FF.AA. o superiore

Abilitazione al Comando Unità Navali Costiere delle Capitanerie di Porto o superiore

ABILITAZIONI DI MACCHINA

Abilitazione alla Condotta Motori di Potenza non superiore a 1000 HP o superiore